

La Cassazione si pronuncia ancora sul permesso di costruire

Data di pubblicazione: 06/11/2018

La **Corte di Cassazione, Sez. III Penale**, con **sentenza n. 44104 del 4 ottobre 2018** ha chiarito che la natura di atto fidefacente fino a querela di falso deve essere esclusa per il permesso di costruire, perché la sua funzione non è quella di accertare uno stato di fatto, ma di garantire, attraverso un controllo preventivo sulla sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di edificazione, il corretto assetto del territorio.

Più precisamente, il permesso di costruire si colloca al di fuori della categoria degli atti fidefacenti ai sensi degli artt. 476 e ss. del codice penale¹ *“perché non è espressione della “funzione registratrice” dello Stato o di altri enti pubblici e non rientra, perciò, tra gli atti c.d. “probanti”, che fanno fede fino ad impugnazione di falso, come, ad esempio, gli atti notori, dello stato civile, i verbali e le altre attestazioni, devoluti ai pubblici ufficiali aventi ad oggetto annotazioni, relazioni, constatazione di fatti o di accadimenti giuridicamente significativi”*.

E le medesime considerazioni, precisa la sentenza in rassegna, valgono anche per la voltura del permesso di costruire e per l'attestazione di conformità in sanatoria, perché anche tali atti hanno la stessa funzione.

Invero, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (così **Cass., Sez. VI, sentenza 18 luglio 2017, n. 35219**).

Per quanto attiene i profili penali connessi al rilascio di un permesso di costruire in assenza dei requisiti richiesti dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, la Corte ha precisato che *“ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato dell'art.480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative”* (**Cass. Pen., Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 6642**).²

Il permesso di costruire rappresenta, infatti, un provvedimento autorizzativo di cui all'art. 480 del Codice penale (e non un atto pubblico); *“il suo carattere meramente ricognitivo, fondandosi*

¹ Codice Penale -Libro Secondo “Dei delitti in particolare” - Titolo VII “Dei delitti contro la fede pubblica” - Capo III “Della falsità in atti”

² In tal senso si erano pronunciate anche le Sezioni Unite con sentenza n. 673/1997 che, pure avendo come riferimento la pregressa normativa, ha enucleato principi che sono di attualità anche dopo la novazione legislativa introdotta con il DPR n. 380/2001.

esclusivamente sulla conformità dell'opera da eseguire alle statuizioni degli strumenti urbanistici di riferimento, ne fa risaltare la valenza di atto dovuto, mirante a rimuovere un limite all'esercizio di un singolo diritto, vale a dire quello relativo allo ius aedificandi, rientrante nel più ampio contenuto del diritto di proprietà".³

Le presente nota non può essere utilizzata o citata ai fini dell'espressione di pareri, memorie o altro, per i quali bisogna fare esclusivo riferimento ai testi normativi o giurisprudenziali ufficiali. La riproduzione inoltre dell'articolo è consentita con indicazione della fonte, la data di pubblicazione e, ove possibile, il link alla pagina www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/urbjus

³ Su tali presupposti, la Suprema Corte (Cass., 673/1996 citata nella nota 2.) è giunta ad affermare che “la concessione edilizia, quale disciplinata dall’art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10, rientra nella categoria delle «autorizzazioni», come formulata dall’art. 477 cod. pen. quanto a falsità materiale e dall’art. 480 cod. pen., quanto a falsità ideologica”.